

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SKY-DRIVE» per prodotti e servizi delle classi 9 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 6452411.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 3203411 del marchio denominativo «SKY», per, tra l'altro, prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, dal momento che la commissione di ricorso non ha correttamente valutato il rischio di confusione. Inoltre o in subordine, la commissione ha omesso di effettuare un'adeguata valutazione globale del rischio di confusione.

- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di un reale vantaggio economico in capo alla ricorrente e alle sue controllate di diritto privato.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107 TFUE, in quanto il riferimento contenuto nella decisione impugnata alla Comunicazione sulle garanzie, del 2008⁽¹⁾, non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un vantaggio economico.
- 4) Quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione nella determinazione dell'asserito vantaggio e dell'intensità del presunto aiuto di Stato.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, da un lato, mediante la subordinazione ad un obbligo di previa notifica della costituzione di un ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) e, dall'altro, mediante l'imposizione di condizioni eccessivamente vincolanti.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10).

Ricorso proposto il 5 aprile 2012 — IFP Énergies nouvelles/Commissione

(Causa T-157/12)

(2012/C 184/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IFP Énergies nouvelles (Rueil-Malmaison, Francia) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare integralmente la decisione della Commissione del 29 giugno 2011, n. C(2011) 4483 def., riguardante l'aiuto di Stato n. C 35/2008 (ex NN 11/2008) concesso dalla Francia all'ente pubblico «Istituto Francese del Petrolio»;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe ecceduto i limiti ad essa riconosciuti ai fini dell'interpretazione del diritto nazionale nel contesto della normativa sugli aiuti di Stato.

Ricorso proposto il 5 aprile 2012 — European Dynamics Belgium e a./Agenzia europea per i medicinali

(Causa T-158/12)

(2012/C 184/28)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia), European Dynamics UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: B. Christia- nos, dikigoros)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione n. EMA/67882/2012 dell'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency, in prossiego: l'«EMA»), del 31 gennaio 2012, con la quale l'EMA ha classificato al secondo posto l'offerta delle ricorrenti nella gara d'appalto a procedura aperta n. EMA/2011/17/ICT, per quanto riguarda il lotto 1 (Lot 1) della medesima;

- condannare l'EMA a risarcire il danno causato alle ricorrenti dalla perdita dell'opportunità di essere classificate al primo posto del contratto quadro, danno dalle stesse valutato ad EUR 2 139 471,70, oltre agli interessi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza e;
- condannare l'EMA all'integralità delle spese processuali delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in questione, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del 31 gennaio 2012 dell'EMA con cui quest'ultima ha classificato al secondo posto l'offerta delle ricorrenti nella gara d'appalto a procedura aperta n. EMA/2011/17/ICT, per quanto riguarda il lotto 1 (Lot 1) della medesima, nonché il risarcimento del danno causato alle ricorrenti dalla perdita dell'opportunità di essere classificate al primo posto nella suddetta gara.

Le ricorrenti asseriscono che occorre annullare la decisione impugnata, conformemente all'articolo 263 TFUE, in ragione della violazione di disposizioni del diritto dell'Unione e precisamente per i tre motivi seguenti:

- 1) In primo luogo l'EMA, in violazione del regolamento finanziario, delle modalità di attuazione del medesimo e delle specifiche tecniche, ha aggiunto, nella fase della presentazione, la condizione relativa alla presenza di collaboratori esterni delle concorrenti, affinché fossero valutati, la quale non era prevista negli originari documenti di gara e, di conseguenza, era un nuovo criterio di attribuzione.
- 2) In secondo luogo, l'EMA, in violazione delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, ha valutato e classificato l'esperienza dei concorrenti, che era già stata presa in considerazione, quale criterio di selezione qualitativa, durante la fase del procedimento di attribuzione.
- 3) In terzo luogo, l'EMA ha violato il principio di trasparenza:
 - poiché uno tra i criteri di attribuzione previsti nelle specifiche tecniche era formulato in modo tale da escludere che esso potesse essere valutato in modo obiettivo;
 - poiché le specifiche tecniche non includevano la formula matematica (algoritmo) in base alla quale sarebbe risultato il punteggio esatto (sino alla seconda cifra decimale) attribuito alle ricorrenti.

Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Adler Modemärkte/UAMI — Blufin (MARINE BLEU)

(Causa T-160/12)

(2012/C 184/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adler Modemärkte AG (Haibach, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Blufin SpA (Carpi, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 febbraio 2012, procedimento R 1955/2010-2;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, comprese le spese del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MARINE BLEU» per prodotti delle classi 18, 24 e 25 — domanda n. 6 505 952.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Blufin.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio italiano e comunitario nonché la registrazione italiana e internazionale del marchio «BLUMARINE» per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18, 19, 23, 24, 25 e 27.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso, rigetto parziale della domanda e rinvio parziale della causa alla divisione di opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.